



servizi in comune spa  
Via Pontina Km. 31,400 S.R. 148 - Pomezia (RM) | P.I.: 05275911005

# REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

## ALLEGATO A6 AL MOG 231

### *IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO*

Documento:	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
File:	SIC_A6 al MOG 231_Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
Edizione:	01
Revisione:	05
Verifica:	Organismo di Vigilanza
Approvazione:	Organismo di Vigilanza
Data di approvazione	7 maggio 2020

## Sommario

### Sommario

Sommario .....	2
1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....	3
1.1 Premessa .....	3
1.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	3
2. Requisiti soggettivi dei membri dell'Organismo di Vigilanza .....	4
3. Poteri e modalità di nomina, durata in carica, sospensione e revoca dell'Organismo di Vigilanza .....	4
3.1 Nomina dell'Organismo di Vigilanza .....	4
3.2 Durata in carica .....	4
3.3 Sospensione dall'Organismo di Vigilanza .....	4
3.4 Revoca dall'Organismo di Vigilanza .....	5
4. Dimissioni da membro dell'Organismo di Vigilanza .....	5
5. Compiti, funzioni, modalità d'azione e di decisione dell'Organismo di Vigilanza .....	5
5.1 Compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza .....	5
5.2 Convocazione .....	6
5.3 Modalità di funzionamento .....	7
5.4 Verbalizzazione delle sedute .....	7
6. Autonomia finanziaria .....	7
7. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale .....	8
7.1 Tempistiche del reporting .....	8
7.2 Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza .....	8
7.3 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	8
7.4 Verifiche e controlli sul modello .....	8
7.5 Modifiche e integrazioni .....	9

## 1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

### 1.1 Premessa

L'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno alla società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b, del D.lgs. 231/2001). Nella relazione illustrativa al decreto viene specificato che: «L'ente [...] dovrà inoltre vigilare sull'effettiva operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso a organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti [...] di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa».

Le linee guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di budgeting, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di Vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione (approccio di tipo consulenziale);
- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo).

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'Organismo di Vigilanza di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul modello.

### 1.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Applicando i principi sopra esposti alla realtà aziendale, in accordo con le indicazioni delle linee guida di Confindustria secondo le best *practice*, **la società ha individuato l'ODV in un organo collegiale, di durata triennale, composto da tre membri** di cui:

- un membro interno con competenze in materia di diritto del lavoro e societario;
- due membri esterni che soddisfino i requisiti di professionalità indicati nel Manuale del Modello 231 con esperienze e competenze in materia di consulenza di direzione e, in particolare, sull'applicazione del D.lgs. 231/01 e/o con competenze attinenti all'ambito operativo e alla natura della Società.

La pluripersonalità dell'ODV e la provenienza dei suoi componenti sia dall'interno che dall'esterno della società favoriscono la diversificazione delle competenze dei singoli e lo sviluppo di una corretta dialettica tra gli stessi, che è presupposto distintivo per decisioni meditate, consapevoli e indipendenti.

## **2. Requisiti soggettivi dei membri dell'Organismo di Vigilanza**

In accordo con le indicazioni delle linee guida di Confindustria, allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con gli amministratori, soggetti apicali in genere, sindaci della società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere nonché coincidenze di interesse con la società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare una notevole influenza sulla società;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.lgs. 231/2001 o delitti a essi assimilabili;
- condanna, con sentenza (anche non passata in giudicato), ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento), a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

## **3. Poteri e modalità di nomina, durata in carica, sospensione e revoca dell'Organismo di Vigilanza**

### **3.1 Nomina dell'Organismo di Vigilanza**

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è attribuzione propria dell'Amministratore Unico.

### **3.2 Durata in carica**

L'Organismo di Vigilanza resta in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministratore Unico che l'ha nominato, e i suoi membri sono rieleggibili.

### **3.3 Sospensione dall'Organismo di Vigilanza**

L'Amministratore Unico può deliberare la sospensione di un membro dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 25 e ss. del D.lgs. 231/2001, fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio.

In caso di sospensione di un membro dell'Organismo di Vigilanza l'Amministratore Unico provvederà all'immediata nomina temporanea di un sostituto, secondo le modalità previste dal successivo punto 4.

### 3.4 Revoca dall'Organismo di Vigilanza

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, possono avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di ristrutturazione organizzativa della società, mediante un'apposita delibera dell'Amministratore Unico e con l'approvazione del collegio sindacale.

A tale proposito, per «giusta causa» di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa periodica sull'attività svolta; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'«omessa o insufficiente vigilanza» da parte dell'Organismo di Vigilanza - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di «autonomia e indipendenza» e «continuità di azione» propri dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete all'Amministratore Unico che provvede alla sua sostituzione.

### 4. Dimissioni da membro dell'Organismo di Vigilanza

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico provvede alla sostituzione prima possibile. I membri dimissionari rimangono in carica fino alla deliberazione di nomina del nuovo membro.

In caso di dimissioni con decorrenza immediata il membro dimissionario è sostituito, *ad interim*, fino alla nomina del nuovo membro da un sindaco effettivo o da un sindaco supplente, scelto in ordine di anzianità, il quale, comunque, deve accettare l'incarico.

### 5. Compiti, funzioni, modalità d'azione e di decisione dell'Organismo di Vigilanza

#### 5.1 Compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è istituzionalmente affidata la responsabilità dello svolgimento delle seguenti macro-attività:

- vigilanza sull'effettività del modello verificando la coerenza fra i comportamenti concreti e le procedure previste dal modello stesso;
- esame in merito all'adeguatezza del modello, ossia valutazione della sua reale efficacia sia nel prevenire i comportamenti illeciti sia nel far prontamente emergere il concretizzarsi degli stessi;
- analisi sul mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità, efficienza ed efficacia del modello;
- cura dell'aggiornamento del modello, nel caso in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti e conferiti i poteri qui di seguito elencati:

- effettuare le attività di controllo previste dal modello;

- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della società;
- compiere verifiche e ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del modello con possibilità di accedere liberamente presso qualsiasi direzione, unità, struttura della società, senza necessità di alcun consenso preventivo;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Amministratore Unico e il collegio sindacale;
- contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, al continuo aggiornamento e adeguamento del modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- formulare all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
  - i) significative violazioni delle prescrizioni del modello;
  - ii) significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
  - iii) modifiche normative;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla società;
- assicurare il costante aggiornamento della mappatura delle aree ritenute sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001;
- segnalare alle funzioni a tal fine competenti l'opportunità dell'adozione di sanzioni disciplinari a carico di responsabili di ipotesi di violazione del modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001;
- monitorare, promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza del modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa per la propria attività (tale previsione è indicata a titolo orientativo e non costituisce un limite della capacità di spesa dell'Organismo di Vigilanza, che deve essere la più ampia al fine di garantire la piena e completa attuazione dei suoi compiti);
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del modello.

## 5.2 Convocazione

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno tre volte all'anno, ma può essere convocato d'urgenza in caso di necessità su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti, ovvero tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

L'Organismo di Vigilanza è convocato dal presidente con almeno 5 giorni di preavviso (fatti salvi i casi di urgenza da valutarsi a cura del presidente) mediante lettera raccomandata, fax o e-mail contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione. L'Organismo di Vigilanza è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato dall'Amministratore Unico in relazione ai compiti a esso assegnati.

A sua volta ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza può chiedere l'audizione dell'Amministratore Unico per comunicazioni urgenti in caso di gravi violazioni del modello e/o del Codice etico.

### **5.3 Modalità di funzionamento**

Per la validità delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere presenti tutti i membri del medesimo; le decisioni sono prese all'unanimità.

L'Organismo di Vigilanza può invitare alle proprie riunioni persone a esso estranee che facciano parte o meno del personale della società; in particolare potranno presenziare alle riunioni: l'Amministratore Unico, membri del collegio sindacale, revisori incaricati dalla società di revisione, consulenti esterni e responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della società chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza. Nel caso di stallo decisionale dovuto a divergenze di opinioni fra i membri dell'Organismo di Vigilanza, ciascuno di essi investe della decisione l'Amministratore Unico della società.

### **5.4 Verbalizzazione delle sedute**

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale, sottoscritto dai membri dell'Organismo di Vigilanza e redatto da un segretario nominato dal presidente.

Il segretario su mandato del presidente cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni e la trasmissione degli stessi all'Amministratore Unico e al collegio sindacale della società.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante e sono conservati dallo stesso presidente.

Il presidente dà esecuzione alle delibere approvate, direttamente o tramite le competenti funzioni della società, e ne verifica l'effettiva attuazione sulla quale riferisce periodicamente agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed all'Amministratore Unico secondo le modalità indicate nel successivo punto 7.

## **6. Autonomia finanziaria**

Al fine di garantire autonomia e indipendenza all'Organismo di Vigilanza, esso viene dotato dall'Amministratore Unico di risorse finanziarie, in termini di potere di spesa, adeguate a supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili. Dette risorse potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quanto altro si dovesse rendere necessario o opportuno per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie di un Organismo di Vigilanza. Il rendiconto dell'utilizzo del budget assegnato avviene secondo le procedure aziendali. Eventuali ulteriori spese extra budget saranno richieste dall'Organismo di Vigilanza direttamente all'Amministratore Unico.

## **7. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale**

### **7.1 Tempistiche del reporting**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del modello e all'emersione di eventuali criticità secondo le seguenti linee di reporting:

- con cadenza almeno annuale, una relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'anno in corso e un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare all'Amministratore Unico e al collegio sindacale;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (per esempio, significative violazioni dei principi contenuti nel modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della società ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare all'Amministratore Unico.

### **7.2 Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza**

Al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza è destinatario e raccoglie le eventuali segnalazioni indicate nel modello.

È in facoltà dell'Organismo di Vigilanza dettare ulteriori e specifiche disposizioni in ordine agli obblighi informativi diversi da quelli previsti nel modello. L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente le segnalazioni ricevute. All'Organismo di Vigilanza, infine, devono essere comunicati il sistema delle deleghe adottato dalla società e ogni sua successiva modifica e integrazione.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvede a comunicare ai soggetti interessati i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati con le seguenti modalità:

- e-mail: [organismodivigilanza@serviziincomune.com](mailto:organismodivigilanza@serviziincomune.com)
- posta ordinaria all'indirizzo: Via Pontina Km. 31,400 S.R. 148 - Pomezia (RM).

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

### **7.3 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni report, informazione, segnalazione e/o valutazione delle stesse previsti dal modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio.

### **7.4 Verifiche e controlli sul modello**

L'Organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, la propria attività di verifica e controllo. Il programma contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Alcune attività di controllo sono previste nella pianificazione annuale in quanto connesse a controlli di routine (per esempio: verifiche sugli atti societari, sui contratti di maggior rilievo conclusi dalla società, sulle aree sensibili).

Ulteriori attività di controllo, quali approfondimenti di operazioni o comportamenti anomali, sono svolti per autonoma iniziativa e possono concretizzarsi in interventi «a sorpresa».



All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri affinché possa svolgere efficacemente i compiti affidatigli. Gli strumenti a disposizione consistono nelle attività di:

- risk assessment, intendendosi con ciò adeguate e sistematiche procedure di ricerca, identificazione e rivalutazione periodica dei rischi di irregolarità quando sussistono circostanze particolari, quali, per esempio, elevato turn-over del personale, recenti evoluzioni legislative, precedenti violazioni, recenti modifiche alle procedure, acquisizioni di rami d'azienda ecc.;
- controlli mirati, cioè tempestivo approfondimento dei segnali premonitori di irregolarità, o la segnalazione di un caso sospetto;
- controlli di routine o a sorpresa, che si sostanziano in un programma di controlli periodici presso le funzioni e i processi aziendali «sensibili», al fine di accertare la conformità delle attività alle procedure stabilite e lo sviluppo di adeguate procedure operative, anche presso controparti terze contrattualmente impegnate;
- monitoraggio del modello organizzativo nel suo complesso, con riferimento alla sua continua adeguatezza ed all'efficace attuazione.

### **7.5 Modifiche e integrazioni**

Il presente regolamento viene approvato all'unanimità e potrà essere oggetto di integrazioni, con le stesse modalità.